

Allegato A)

Avviso pubblico per la concessione ad Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale di contributi finalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale – anno 2020

Art. 1 (Finalità)

La Regione Toscana riconosce ai soggetti del Terzo Settore un ruolo centrale nelle politiche sociali regionali, poiché concorrono ai processi di programmazione regionale e locale e, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano alla progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema sociale integrato.

Talune attività in materia sociale, poste in essere da associazioni, società, organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti regionali di programmazione sanitaria e sociale, garantendo il processo di integrazione promosso dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020 (approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73).

In considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto a livello nazionale e nell'ottica di applicazione e sviluppo del principio costituzionale di "sussidiarietà orizzontale", la Regione Toscana intende perseguire i seguenti obiettivi:

- attivare/potenziare attività straordinarie di supporto rivolte alle comunità locali, alle famiglie e agli individui in situazione di vulnerabilità personale, sociale ed economica, particolarmente aggravate dalla situazione di isolamento per l'emergenza Covid-19 ;
- rafforzare azioni innovative e coordinate sul territorio regionale in grado di rendere maggiormente efficaci gli interventi attivati per fare fronte alla fase emergenziale e per la gestione del peggioramento delle condizioni di fragilità delle persone in difficoltà.

L'Avviso si inquadra nel percorso stabilito dall'atto di indirizzo adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12.11.2019, in attuazione degli articoli 72 e 73 del D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117 ("Codice del Terzo settore") che, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina una parte delle risorse finanziarie disponibili alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali entro la cornice di accordi di programma da sottoscrivere con le Regioni e le Province autonome.

L'Accordo sottoscritto tra Ministero del Lavoro e Regione Toscana prevede un finanziamento di € 2.360.682,00, che la Regione Toscana ha destinato integralmente a questo Avviso.

Qualora si rendessero eventualmente disponibili fondi aggiuntivi, dopo l'approvazione dei contributi o durante lo svolgimento delle attività, saranno posti in essere gli atti necessari per implementare la dotazione complessiva delle risorse attribuite all'attuazione di questo Avviso.

Art. 2 (Attività finanziabili)

Per l'annualità 2020 con il presente Avviso pubblico la Regione intende sostenere, attraverso la concessione di contributi, le attività poste in essere da Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale sia in corso che in conseguenza all'emergenza determinata dall'epidemia di COVID 19, in attuazione della normativa nazionale e delle disposizioni regionali in ambito di emergenza COVID 19 ed in coerenza con gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento previsti dall'atto di indirizzo sopra citato. La Regione Toscana intende sostenere spese riconducibili all'impegno posto in essere dalle Organizzazioni di volontariato e dalle Associazioni di promozione sociale durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di Covid-19 a favore

di persone e famiglie in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale e per supportare coloro che devono permanere a domicilio.

Nello specifico e ai fini di corrispondere tempestivamente all'emergenza epidemiologica in atto, con il presente Avviso la Regione Toscana intende sostenere esclusivamente quelle iniziative che possano rientrare nelle seguenti attività (l'elenco seguente si deve intendere come **tassativo**):

- acquisto e consegna al domicilio o presso la sede del servizio dell'ente del terzo settore o nelle sedi apposite approntate dalla protezione civile e/o dal Comune o alle persone ospedalizzate o in isolamento di beni di prima necessità, farmaci, prodotti alimentari, prodotti per igiene e profilassi o supporto per preparazione/confezionamento di pasti;
- acquisto e distribuzione presso la sede del servizio dell'ente del terzo settore o con consegna a domicilio di beni di consumo per la manutenzione ordinaria della casa per le fasce di popolazione più debole (a titolo esemplificativo: lampadine, flessibili, rompigitto, piccola manutenzione casalinga);
- acquisto pasti per le mense sociali, per i dormitori e per le strutture di accoglienza;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la sicurezza delle persone che operano in situazioni di prossimità, secondo le normative vigenti, compresa la sanificazione degli ambienti;
- acquisto strumenti tecnologici per facilitare la comunicazione personale con l'esterno (ad es. tra gli anziani e i familiari, tra i detenuti e i familiari o per la didattica a distanza);
- accompagnamento ed attività socio educative al domicilio e/o in esterno per persone disabili, per minori e persone in situazione di fragilità (anche figli/e di donne che subiscono violenza) anche inserite in strutture di accoglienza residenziali a carattere sociale, socio assistenziale e socio educativo previste dal Regolamento 2/R, di cui al DPGR 9/1/2018, nonché alle case famiglia multiutenza di cui alla DGR 1666 del 23/12/2019;
- interventi di tipo socializzante e ludico ricreativo per minori, che possono comprendere l'utilizzo di personale e/o l'acquisto di materiali e di idonea strumentazione informatica, direttamente finalizzati alla realizzazione della attività stesse;
- servizi telefonici dedicati (spese telefoniche), trasporto verso servizi del territorio, presidi sanitari o verso altre strutture di accoglienza (rimborsi km);
- spese per strutture alloggiative per persone senza dimora attivate a seguito dell'emergenza sanitaria;
- assistenza agli animali d'affezione appartenenti ad utenti in quarantena o ospedalizzati di cui alle Linee guida per la gestione di problematiche legate agli animali d'affezione in corso di emergenza COVID 19 (DCCS Settore Prevenzione collettiva prot. AOOGR/PT Prot. 0134225 Data 08/04/2020).

Art. 3

(Ambito territoriale)

Gli interventi e le misure di cui al presente Avviso devono essere realizzati nell'ambito del territorio della Regione Toscana.

Art. 4

(Soggetti beneficiari dei contributi)

Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, con sede operativa all'interno

del territorio regionale, che alla data di presentazione della domanda risultino iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico del Terzo settore, nei registri delle Organizzazioni di volontariato (l.r. 28/93) e delle Associazioni di promozione sociale (l.r. 42/02) della Regione Toscana. Sono escluse dalla partecipazione al presente Avviso le Imprese Sociali e le Cooperative Sociali.

Saranno ammesse a partecipare le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui al comma 1 del presente articolo che svolgano una o più delle attività di interesse generale tra quelle ricomprese nell'art. 5 del sopra citato Codice del Terzo Settore¹ impegnate nelle attività di cui all'articolo 2, durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di Covid-19.

Art. 5 **(Risorse finanziarie e ammissibilità delle spese)**

Lo stanziamento complessivo previsto per il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione

¹ a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

delle attività di cui all'art. 2 inerenti l'assistenza alla cittadinanza durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di COVID-19, purchè non finanziate già da altre risorse pubbliche o private, è stabilito in euro 2.360.682,00.

L'importo massimo finanziabile per ciascuna domanda è di € 20.000,00.

Saranno considerati ammissibili solo i costi inerenti alle attività di cui all'art. 2 relativi ad acquisti di beni e servizi, ai rimborsi spese dei volontari (art 17 comma 3 e 4 del Codice del Terzo Settore) o ai compensi del personale impiegato nello svolgimento delle attività indicate nel medesimo art. 2. Saranno pertanto escluse dal finanziamento tutte le spese genericamente imputate a funzionamento, segreteria, formazione, progettazione, coordinamento, monitoraggio, delle attività o degli interventi. Le spese ammissibili e rendicontabili sono quelle sostenute dalle Organizzazioni di volontariato e dalle Associazioni di promozione sociale per le attività elencate all'art. 2 a decorrere dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, corrispondente al termine dell'emergenza stabilito con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (salvo ulteriori proroghe governative).

Art. 6

(Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo)

Le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale interessate alla concessione dei contributi regionali per gli interventi di cui all'articolo 2 possono presentare una sola istanza.

Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 23.59 del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso.

La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire **ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA** accedendo all'applicativo reso disponibile sul portale regionale all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/sociale>

Possono presentare la domanda i rappresentanti legali del soggetto richiedente autenticandosi attraverso la propria smart card (carta di identità elettronica, tessera sanitaria abilitata o spid).

La domanda di contributo conterrà i seguenti elementi:

- i dati anagrafici dell'Organizzazione di volontariato o della Associazione di promozione sociale e del legale rappresentante della stessa;
- l'indicazione di un referente per tutte le comunicazioni inerenti la domanda di contributo;
- l'indicazione degli estremi dell'iscrizione ai registri del Terzo Settore della Toscana;
- l'indicazione delle attività previste nel proprio Statuto tra quelle tassativamente riportate nella nota all'art.4;
- l'area territoriale di svolgimento delle attività cui si riferisce la domanda di contributo
- l'importo richiesto, nei limiti massimi stabiliti dall'art. 5;
- le attività realizzate/da realizzare con l'indicazione della tipologia delle spese sostenute/previste per il relativo importo;
- le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare relativamente agli obblighi contributivi², all'assenza di finalità di lucro, al regolare pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (se applicabile), al regolare pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse, all'insussistenza di carichi penali, all'insussistenza di altri finanziamenti pubblici o

² Qualora il soggetto richiedente sia tenuto all'obbligo contributivo, dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dalla L. R. 1/2019 e s. m. e i. A questo riguardo, si specifica che per le associazioni, organizzazioni ed enti privati tenuti agli obblighi di cui sopra, Regione Toscana procederà, sia prima del provvedimento di concessione che nelle fasi di liquidazione, a verificare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

privati per le attività per le quali si chiede il contributo.

La data di ricevimento della domanda è determinata dall'applicativo web.

La Regione non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta a eventuali disguidi o ritardi, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

Art. 7

(Eventuale documentazione integrativa)

All'istanza di contributo trasmessa online con le modalità di cui all'art.6, potrà essere allegata la documentazione³ di Enti e Istituzioni locali di riferimento per quel territorio (Comune, Società della Salute o Ente capofila della Convenzione socio-sanitaria, ASL Toscana centro, sud-est o nord ovest) che compri:

- l'effettiva operatività sul territorio di riferimento dell'Organizzazione di volontariato o dell'Associazione di promozione sociale in riferimento all'emergenza epidemiologica in corso;
- la conoscenza da parte dell'istituzione delle attività oggetto di richiesta di contributo e della partecipazione al presente avviso.

Art. 8

(Cause di esclusione delle istanze)

Sono escluse le istanze:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 4 o che non abbiano i requisiti indicati nel medesimo articolo;
- b) presentate prima della data di pubblicazione dell'Avviso pubblico o dopo la scadenza prevista dall'art. 6;
- c) presentate con modalità diverse da quanto indicato dall'art 6;
- d) che hanno ad oggetto attività diverse da quelle previste all'art. 2;
- e) mancanti della dichiarazione rispetto all'insussistenza di altri finanziamenti pubblici o privati per le attività per le quali si chiede il contributo.

Art. 9

(Istruttoria e valutazione delle istanze)

L'istruttoria delle istanze pervenute sarà effettuata dal Settore Welfare e Sport, che provvederà, in particolare, a verificare i requisiti formali di ammissibilità di cui all'art. 4 e l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al precedente articolo 8, e procederà poi alla predisposizione dell'elenco dei soggetti ammessi a contributo.

Tenuto conto che l'avviso intende supportare le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale nel fronteggiare l'emergenza COVID 19, se perverranno richieste in misura maggiore rispetto all'ammontare a disposizione, la Regione valuterà le istanze in base alla loro coerenza con le finalità dell'Avviso, all'eventuale documentazione integrativa presentata e all'opportunità di favorire l'adeguata distribuzione dei finanziamenti sul territorio regionale anche valutando priorità e/o esigenze specifiche connesse all'emergenza epidemiologica in atto.

La Regione Toscana si riserva in ogni caso la facoltà di ridurre o rimodulare l'entità dei contributi concessi sulla base dell'ammontare delle richieste complessivamente pervenute in relazione alla somma messa a disposizione con il presente Avviso.

L'elenco delle domande ammesse a finanziamento sarà approvato con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Welfare e Sport.

Art. 10

(Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione)

I contributi valutati ammissibili saranno erogati in un'unica soluzione al soggetto beneficiario a seguito dell'approvazione della determinazione dirigenziale.

³ Delibera, decreto, determina, dichiarazione sottoscritta dal direttore Zona sociosanitaria o dal coordinatore sociale, dichiarazione sottoscritta da un dirigente comunale del settore sociale

Il pagamento di quanto previsto avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Organizzazione di volontariato o all'Associazione di promozione sociale beneficiaria del contributo che pertanto dovrà assicurarsi di averne disponibilità al momento della presentazione della domanda.

La rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro 90 giorni dalla fine dell'emergenza ossia 30/10/2020 salvo ulteriori proroghe governative rispetto alla durata del periodo emergenziale.

La rendicontazione dovrà contenere la seguente documentazione:

- relazione finale sulle attività svolte;
- rendicontazione finanziaria delle spese effettivamente sostenute, chiaramente riferibili alle attività indicate all'art. 2;
- l'indicazione della pagina web o facebook dove è stato pubblicato il contributo assegnato (come indicato all'art. 13 del presente Avviso).

La presentazione della rendicontazione costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Quanto dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La rendicontazione e conseguente richiesta di liquidazione deve essere presentata **ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA** accedendo all'applicativo reso disponibile sul portale regionale all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/sociale>

Devono presentare la rendicontazione i rappresentanti legali autenticandosi attraverso la propria smart card (carta di identità elettronica o tessera sanitaria abilitata).

Nel caso in cui la rendicontazione non venga presentata con le modalità sopra indicate o in misura inferiore o difforme rispetto alle spese indicate nella domanda, l'amministrazione regionale si riserva di procedere alla revoca del contributo assegnato.

Per le spese sostenute, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale dovranno conservare i giustificativi delle stesse ed esibirli in caso di controllo anche a campione. In sede di verifica amministrativo-contabile, tutte le spese effettivamente sostenute dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, pena la revoca del finanziamento.

Tutte le spese devono essere finalizzate e riconducibili alle attività di cui all'articolo 2 e dovranno essere sostenute nel periodo che va dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 (salvo eventuali proroghe governative).

La Regione Toscana si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportuni in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D. P. R. 445/2020, allo svolgimento delle attività e dell'effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi. A tal fine si ribadisce la necessità di conservazione dei giustificativi di spesa di cui sopra.

Regione Toscana si riserva altresì la facoltà:

- di revoca del contributo concesso, nell'ipotesi di:
 - non effettuazione delle attività di cui all'art.2 ,
 - realizzazione delle attività fuori dal periodo stabilito nell'art. 5;
 - utilizzo non conforme a quanto dichiarato;
- di riduzione del contributo, nel caso di parziale realizzazione delle attività.

In caso di eventuali risorse residue o aggiuntive, la Regione si riserva di adottare successivi provvedimenti relativi alla concessione di contributi a sostegno delle spese sostenute dagli Enti di cui all'articolo 4.

Art. 11

(Informazioni sull'Avviso pubblico)

Il presente Avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale della Regione Toscana alla pagina www.regione.toscana.it/sociale.

Sul medesimo sito saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all'Avviso. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito.

Per richiesta informazioni, fino a 3 giorni prima della scadenza del presente avviso, è possibile scrivere all'indirizzo bandisociale@regione.toscana.it indicando sempre nell'oggetto "Avviso pubblico ambito sociale 2020 – *Nome soggetto proponente*".

Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore del Settore Welfare e Sport della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

Art.12

(Tutela della privacy)

Per la partecipazione al presente avviso, nonché per la successiva erogazione del contributo economico, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", a Regione Toscana, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

I dati personali sono raccolti al fine di attivare il contributo economico collegato al presente avviso ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 703 del 27/05/2018.

Titolare del trattamento è Regione Toscana - Giunta regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il conferimento dei dati personali, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare al presente avviso.

I dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e non saranno oggetto di diffusione.

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Ai soggetti interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/679/2016.

Art. 13

(Obblighi relativi alla pubblicazione)

A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. Decreto crescita, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:

1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

3. le associazioni, Onlus e fondazioni;

4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.